

(N. 2271-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 1° APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-norvegese firmato a Roma il 12 ottobre 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le tante conseguenze dolorose della seconda guerra mondiale, si verificò la impossibilità della normale utilizzazione economica dei brevetti per invenzioni industriali fra i vari Paesi dell'occidente ed è per questo motivo che anche i brevetti italiani registrati in Norvegia e brevetti norvegesi registrati in Italia, non ebbero più valido riconoscimento. L'accordo italo-norvegese del 12 ottobre 1951, firmato a Roma, intende ripristinare, con il prolungamento della durata, la validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti a cittadini italiani in Norvegia ed a cittadini norvegesi in Italia.

La legge emanata in questa materia in Norvegia del 1946 (19 luglio) stabilisce che il paese dei titolari di brevetti residenti all'estero accordi diritti equivalenti ai titolari dei brevetti residenti in Norvegia.

Ed infatti condizioni di reciprocità furono concesse dalla Norvegia alle persone ed alle imprese stabilite in Italia. Alla necessaria integrazione della legge italiana in materia, che è quella del 10 ottobre 1950, n. 842, risponde il presente disegno di legge, con il quale si intende ratificare l'accordo sopra menzionato.

Con questo si dispone che possono fruire del prolungamento della validità dei loro brevetti, in vigore alla data di deposito della

relativa domanda, i cittadini delle due parti contraenti, secondo le norme in vigore presso ciascuna controparte.

Il prolungamento di durata, la esenzione da ogni formalità di legalizzazione dei documenti necessari per avvalersi dell'accordo, il pagamento della tassa annuale, sono stati disposti con l'accordo, in termini di perfetta reciprocità.

Si ristabilisce quindi anche in questo settore una piena normalizzazione di rapporti, che il disegno di legge vuole sanzionare in modo definitivo.

Poichè però il presente accordo andrà in vigore il giorno stesso della sua firma e sarà considerato come definitivo a partire dalla data della comunicazione della approvazione parlamentare della legge di ratifica da parte del Governo italiano, mentre da parte del Governo norvegese non è necessaria la ratifica delle assemblee legislative, così si ritiene consona agli interessi dei beneficiari italiani di brevetti d'invenzione norvegese ed insieme urgente la approvazione di questo disegno di legge.

Vogliate quindi dare il vostro assenso a questo provvedimento che elimina uno dei danni prodotti dalla guerra, riportando condizioni di normalità fra noi e l'amica nazione norvegese.

PASQUINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento delle invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi, concluso a Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 12 ottobre 1951.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua en-

trata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo.

## Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.